



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 9/03/2009.

Modificato in ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15/02/2019.

ART. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni previste dagli artt. 101 e 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare anche Assessori o Consiglieri Comunali.

ART. 2

Luoghi di celebrazione

1. Il matrimonio civile viene ordinariamente celebrato nella Sala consiliare sita al primo piano, presso il Palazzo municipale.
2. Su specifica richiesta degli interessati, il matrimonio può essere celebrato nel Salone posto al primo piano del Centro polivalente, che ha una capienza di circa 80 persone.
3. Per la celebrazione i nubendi dovranno presentare apposita domanda (Allegato A) all'Ufficio dello Stato Civile, almeno 45 giorni prima della data fissata per il matrimonio.

ART. 3

Orario di celebrazione e tariffe

1. I matrimoni civili vengono celebrati nella Sala consiliare del Palazzo Municipale durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, dal lunedì al venerdì. Per i matrimoni celebrati in detti orari è dovuto il rimborso della somma di € 120,00 per i residenti ed € 150,00 per i non residenti.
2. I matrimoni civili possono essere celebrati nella Sala Consiliare oppure nel salone del Centro polifunzionale di via Breme n. 14, anche nella giornata di sabato o di domenica, nei seguenti orari: dalle 10.30 alle 12.00 oppure dalle 15,00 alle 17,00. Per i matrimoni celebrati nella giornata del sabato e della domenica sono dovute rispettivamente al Comune di Osasio, a titolo di rimborso spese forfetario per consumi (riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.) e compensi per lavoro straordinario del personale addetto, le seguenti somme:
SABATO: euro 150,00 per i residenti ed euro 180,00 per i non residenti;
DOMENICA: € 200,00 per i residenti ed € 220,00 per i non residenti.
La somma complessiva dovuta in applicazione del precedente comma dovrà essere versata sul conto corrente postale intestato al Comune di Osasio ovvero mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, da eseguirsi almeno dieci giorni prima della celebrazione del matrimonio, e per la quale dovrà essere esibita apposita quietanza o attestazione di pagamento.
4. L'importo delle tariffe sopra specificate non comprende le spese per l'allestimento della sala, che è, comunque, a carico dei richiedenti la celebrazione del matrimonio.

5. *E' vietato ogni servizio di catering in occasione della celebrazione di matrimoni.*

ART. 4

Organizzazione del servizio e Prescrizioni per l'utilizzo

1. Deve essere concordato con l'Ufficio dello Stato Civile l'allestimento della sala per la cerimonia, i cui costi sono, comunque, a carico dei richiedenti stessi. La Sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione: eventuali arredi e/o addobbi al termine della cerimonia dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti. E' fatto assoluto divieto di organizzare ed allestire in occasione della celebrazione dei matrimoni all'interno delle sale a ciò appositamente destinata, rinfreschi, feste, banchetti o altre iniziative a carattere privato, o di gettarvi riso o coriandoli o qualsiasi altro genere di materiale. Il Comune di Osasio si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia di beni ed arredi e/o addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
2. Qualora debba essere pagata la tariffa prevista dall'art. 3, i richiedenti dovranno presentare ricevuta di avvenuto versamento almeno dieci giorni prima della data stabilita per la celebrazione. Nel caso di mancato pagamento il Comune procederà alla riscossione coattiva delle somme nelle forme di legge.
3. Nel caso in cui la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
4. Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.

ART. 5

Casi non previsti dal presente regolamento

Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con l'Ufficio dello Stato Civile. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti. Per quanto diversamente non previsto dal presente regolamento trovano applicazione il Codice civile e le leggi speciali, i regolamenti in materia e lo Statuto comunale.